

## **Accordo**

**tra**

**Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari** di seguito denominato “**ICQRF SICILIA**” con sede in Palermo, Via Titina de Filippo n. 21, C.A.P. 90128, C.F. 97030250829, *PEC aoo.icqrf.pa@pec.politicheagricole.gov.it*, rappresentato dal Direttore Dott. Felice Rosario MATTIA, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso ICQRF SICILIA su indicato, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, come da nota Segreteria ICQRF n. 0248397 del 12.05.23 ;

**E**

**Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia Agraria**, di seguito denominato “**CREA**”, con sede in via della Navicella 2/4, 00184 Roma, Partita IVA 08183101008 - C.F.: 97231970589, pec [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it) e [dc@pec.crea.gov.it](mailto:dc@pec.crea.gov.it), nella persona del Dott. Pio Federico Roversi, Direttore del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione, cui è stato conferito mandato dal Commissario Straordinario del CREA, Prof. Mario Pezzotti, giusto Decreto ..... in virtù dell'incarico conferito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto prot. n. 353212 del 06.07.2023, di seguito indicate come le Parti,

### **PREMESSO CHE:**

- il CREA ha rilasciato l'immobile di Bagheria sito in SS113, km 245.500, giusta Sentenza del Tribunale di Termini Imerese relativa al “Rilascio degli immobili oggetto del contratto del 2 luglio 1998 e del successivo atto aggiuntivo del 27.10.2016” in data 6/02/2023;
- il CREA ha acquisito una nuova sede a Palermo in Viale Michelangelo, che dovrà essere oggetto di ristrutturazione e presso cui all'esito dei lavori sarà allocato il personale delle sedi siciliane del Centro;
- il CREA ha chiesto la disponibilità ad ospitare temporaneamente, presso la struttura del ICQRF di Palermo, il personale appartenente al Centro di ricerca Difesa e Certificazione con nota prot. n. 39139 del 24.04.2023;
- con successiva nota prot. 0248397 del 12/05/2023, l'ICQRF ha comunicato la disponibilità a concedere l'uso di 3 stanze dell'immobile sito in Palermo, alla via Titina De Filippo n. 21, acquisito dall'ICQRF in uso governativo, non appena le stesse saranno disponibili;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART.1 – Premesse**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Accordo.

### **ART.2 – Oggetto e Finalità**

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Sede di Palermo, concede a titolo gratuito al CREA, n. 3 stanze, secondo la planimetria allegata, ubicate al piano terra dell'immobile sito a Palermo (PA), alla via Titina de Filippo n. 21, al fine di consentire lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative.

Nello specifico, le 3 stanze che sono rese disponibili ospiteranno le postazioni di lavoro interscambiabili del personale tecnico-amministrativo e dei ricercatori/tecnologi (n. 6 unità) del CREA-DC.

Le attività che è possibile porre in essere nella struttura ospitante sono esclusivamente attività amministrative, intendendosi escluse attività che comportino l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche per le quali non vi sono locali idonei.

### **ART.3 – Attività e impegni reciproci**

Il CREA si impegna ad occuparsi dell'attivazione del servizio di rete internet per le postazioni lavorative.

Il personale tutto si impegna a rispettare le norme di buona condotta previste per i pubblici dipendenti.

### **ART.4 – Referente dell'Accordo**

Il CREA indica quale proprio referente il Dott. Antonio Giovino e l'ICQRF indica il Dott. Rosario Felice Mattia.

### **ART.5 – Decorrenza, durata, recesso e risoluzione. Modifiche contrattuali**

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell'ultima sottoscrizione. La durata è convenuta fino alla data del 31.12.2024, a condizione che, gli spazi concessi non divengano indispensabili per l'allocazione di nuovo personale assegnato all'ICQRF SICILIA. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le Parti. Alla scadenza naturale, il presente Accordo potrà essere rinnovato, previo consenso scritto tra le parti, con nuovo e separato atto, da comunicare almeno un mese prima della scadenza prevista.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. L'Accordo potrà anche essere risolto consensualmente.

L'eventuale scioglimento anticipato rispetto alla scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti solo per l'avvenire.

Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

#### **ART.6 – Tutela della salute e sicurezza. Coperture assicurative**

Il CREA provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà la sede temporanea di lavoro.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato.

Il direttore della struttura ICQRF declina ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali azioni del personale ospitato non conformi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che può costituire causa di danni a persone e/o cose, oltreché al decoro dell'Ufficio. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICQRF per danni/infortuni eventualmente occorsi al personale ospitato a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti nella sede di lavoro, di cui all'art. 2087 del Codice Civile.

#### **ART.7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.

Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al D. Lgs. n. 101/2018 che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR – *General Data Protection Regulation*) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

### **ART.8 – Disciplina delle controversie**

Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente Accordo.

Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

### **ART.9 – Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

### **ART.10– Altri termini e condizioni**

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, redatta in un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per l'ICQRF SICILIA

Il Direttore

Dott. Felice Rosario MATTIA

Per il CREA

Il Direttore del CREA-DC

Dott. Pio Federico Roversi